

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995

**DISCIPLINA DELLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI COMBUSTIBILI
AVENTI RILEVANZA AI FINI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NONCHÉ DELLE
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE**

(Estratto)

Art. 1 - Ambito di applicazione - 1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

TITOLO II

Combustibili per uso civile

Art. 7 - Definizione - 1. I combustibili per usi civili sono quelli utilizzati negli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale.

2. Sono in ogni caso compresi fra gli impianti di cui al precedente comma quelli aventi le seguenti destinazioni d'uso:

riscaldamento e/o climatizzazione di ambienti;

riscaldamento di acqua calda per utenze civili;

cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione mediche;

lavaggio biancheria e simili;

forni da pane;

mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.

Art. 8 - Combustibili consentiti - 1. Negli impianti termici di cui all'art. 7 è consentito l'uso dei seguenti combustibili:

gas naturale;

gas di città;

gas di petrolio liquefatto;

gasolio, kerosene ed altri distillati di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2 in peso;

residui di origine vegetale di cui all'art. 4, comma 1, alle condizioni previste dal decreto del Ministro dell'ambiente del 16 gennaio 1995;

biodiesel avente le caratteristiche di cui all'allegato al decreto ministeriale del 31 dicembre 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1994;

olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 10% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm;

legna tal quale e carbone di legna;

agglomerati di lignite con contenuto di zolfo non superiore allo 0,5% in peso e di materie volatili non superiore al 40% in peso;

coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e di materie volatili non superiore al 2% in peso;

antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e di materie volatili non superiore al 13% in peso;

carbone di vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e di materie volatili non superiore al 35%.

2. Per gli impianti di potenza termica inferiore o uguale a 35 kW è consentito inoltre l'uso di agglomerati di antracite (ovuli) con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso e un contenuto di materie volatili non superiore al 13% in peso.

3. Ferme restando le condizioni e prescrizioni previste dal decreto del Ministro dell'ambiente del 16 gennaio 1995, e sue successive modificazioni, negli impianti termici di cui all'art. 7 destinati al riscaldamento e/o climatizzazione di ambienti industriali o artigianali, è consentito altresì l'uso dei combustibili indicati all'art. 4, comma 1, se prodotti nello stesso luogo.

TITOLO III

Zone particolari

Art. 9 - Prescrizioni per zone particolari - 1. Il Ministro dell'ambiente disciplina con proprio decreto, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'impiego dei combustibili nelle aree particolarmente vulnerabili individuate sulla base dei piani di risanamento e di tutela della qualità dell'aria di cui al decreto ministeriale del 20 maggio 1991.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 10 - Aggiornamento - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituita una Commissione interministeriale composta da rappresentanti degli stessi Ministeri, per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento al presente decreto presentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome, nonché per la individuazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

Art. 11 - Entrata in vigore - 1. Il presente decreto entra in vigore il centovesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. A tale data non sono più in vigore le disposizioni degli articoli 12 e 13 luglio 1966, n. 615, e sue successive modificazioni o integrazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.